



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

---

**Sede legale:**  
**via Gerdil, 7**  
**10152 Torino**  
**Tel. fax. 011 4369158**  
**e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)**  
**[www.asgi.it](http://www.asgi.it)**

**Torino/Trieste, 2 febbraio 2009**

**Ill.mo Prefetto**

**Dott. Mario Morcone**  
**Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**  
**Ministero dell'Interno**  
**ROMA**

**e p.c. Spett. Ministero dell'Interno**

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
**Direzione Centrale per i Servizi Demografici**  
**Area III – Stato Civile**  
**ROMA**

**OGGETTO: Disposizioni in ordine alla generalità da attribuire con decreto di concessione della cittadinanza italiana. Mutamento del cognome originario a neo-cittadini italiani con altra cittadinanza di paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

Ill.mo Prefetto Morcone,

L'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) ha ricevuto nel corso delle ultime settimane numerose segnalazioni provenienti da cittadini stranieri cui è stato notificato il provvedimento di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o per

naturalizzazione con la correzione del cognome in base alle regole vigenti in Italia (attribuzione del cognome paterno).

La casistica segnalata è rilevante in quanto diversi ordinamenti stranieri differiscono rispetto a quello italiano riguardo alle modalità di attribuzione del cognome al momento della nascita ovvero per matrimonio. Si pensi ai paesi latinoamericani di tradizione coloniale spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ovvero ai paesi di tradizione islamica, come nel caso dell'Egitto, ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno e del bisnonno, con l'eliminazione dell'ultimo nome a seguito di progressione della discendenza, ovvero all'ordinamento della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia che attribuisce alla figlia il cognome paterno, ma declinato.

Dalle informazioni e casistica segnalata, si evincerebbe che il Suo Dipartimento, incaricato del procedimento di acquisto della cittadinanza, applichi i criteri della normativa italiana in materia di stato civile ai fini della registrazione della generalità dell'interessato nel decreto di concessione della cittadinanza italiana, con la rettifica d'ufficio del cognome originario dell'interessato a favore di quello paterno soltanto. Ciò indipendentemente se l'interessato mantenga o meno la cittadinanza di origine in aggiunta a quella italiana che gli viene concessa e, quindi, dunque anche nei casi di doppia cittadinanza, ed indipendentemente dal consenso dell'interessato.

Con la presente, l'ASGI esprime perplessità verso tale prassi ritenendola non conforme ai principi costituzionali, alle norme internazionali vigenti e ad una corretta applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

Il diritto al nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità che trova tutela specifica anche a livello costituzionale (artt. 2 e 22 Cost. Italiana) oltretutto nella normativa ordinaria (art. 6 Cod. Civile) ed in quella pattizia internazionale. A tale riguardo, l'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dd. 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27.05.1991 n. 176, prevede esplicitamente la protezione del cognome attribuito al momento della nascita. L'Art. 1 c. 1 della Convenzione di Monaco del 05.12.1980 dispone quanto segue: *“I nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato”* e, al comma 2 prevede che *“in caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità”*. L'art. 2 della legge n. 218/1995 sulle norme di diritto internazionale privato stabilisce che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore.

Di conseguenza, una lettura combinata, costituzionalmente orientata, di tale complesso di norme interne ed internazionali, deve far ritenere che, in caso di doppia cittadinanza, la modifica “coattiva” del cognome, a prescindere dalla volontà dell'interessato, non possa essere consentita. Il criterio della supposta prevalenza del diritto interno su quello estero, di cui all'art. 19 della legge n. 218/95, non trova qui fondamento, in quanto il cognome attribuito per nascita all'estero ha certo il carattere di un autonomo segno distintivo della persona, e costituisce dunque un diritto umano fondamentale all'identità e di personalità,

protetto costituzionalmente anche per effetto di norme internazionali. Né potrebbe invocarsi a fondamento della prassi del mutamento d'ufficio del cognome, la citata norma di cui all'art. 1 c. 2 della Convenzione di Monaco, ratificata con legge n. 950/1984, per cui in caso di cambiamento della nazionalità viene applicata la legge dello Stato di nuova cittadinanza. Come più volte indicato dalla giurisprudenza di merito, *“il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento il 2° comma dell'art. 1 della Convenzione” deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino*” poiché *“una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l'unificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalità e parte essenziale della persona umana”* (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007, ma anche Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n. 13/2008).

Alle medesime conclusioni, peraltro, è giunto il Consiglio di Stato con un parere che poi è stato ripreso da un'apposita circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione per i servizi demografici Area III stato civile dd. 15 maggio 2008, che ha stabilito che: *“in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato all'atto di nascita”*. La possibilità, dunque, dell'ufficiale di stato civile in sede di registrazione dell'atto di nascita di procedere alla correzione del cognome mediante l'acquisizione del solo cognome paterno in base alla normativa italiana, appare limitata alle sole situazioni in cui vi sia un'espressa richiesta in tal senso del diretto interessato ovvero nei casi in cui l'interessato abbia perso la cittadinanza di origine.

La citata circolare del Ministero dell'Interno richiama anche quanto indicato in una sentenza della Corte di Giustizia UE dd. 2 ottobre 2003 (C- 148/02) che fa ovviamente riferimento ai soli cittadini comunitari e alle conseguenti norme del Trattato UE, e che ha stabilito che *“l'ordinamento interno deve consentire la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competente un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita”*. Purtuttavia, la portata applicativa della circolare ministeriale, ancorandosi ai valori e principi costituzionali attinenti ai diritti fondamentali alla personalità, espressamente si estende anche ai cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese terzo non membro dell'UE.

Non si può, pertanto, condividere l'orientamento restrittivo espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Direzione centrale diritti civili, cittadinanza e minoranze- , che con la circolare dd. 12 giugno 2008, ha disposto solo con riferimento ai cittadini dell'Unione europea di nazionalità spagnola e portoghese l'affermazione del principio della conservazione, nei decreti di concessione della cittadinanza,

delle generalità attribuite ai soggetti al momento della nascita, senza che gli interessati debbano farne apposita richiesta.

La prassi del M.I. - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - riferita ai procedimenti in materia di acquisto della cittadinanza, non appare dunque in armonia con gli orientamenti espressi dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione dei servizi demografici del medesimo Ministero dell'Interno,<sup>1</sup> determinando così una difforme applicazione del diritto a seconda delle realtà locali. Risulta infatti che diversi ufficiali di stato civile dei comuni incaricati di ricevere il giuramento del neo cittadino italiano ex art. 10 L. n. 91/92 procedono alla trascrizione delle generalità del neo cittadino negli atti di stato civile alla luce dei principi fissati con la circolare M.I. n. 397/2008 dd. 15 maggio 2008, ignorando e sostanzialmente disapplicando la correzione del cognome operata nel procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, altri invece si attengono alle generalità indicate nel decreto di acquisto della cittadinanza, determinando spesso un conseguente contenzioso nelle sedi giudiziarie per ottenere un giudizio di rettificazione.

Ugualmente, si ritiene come la prassi attuale in materia di procedimento per l'acquisto della cittadinanza contraddica la stessa circolare Ministero Interno - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. 114 (K.8.2.99) dd. 24.11.1999 che dovrebbe costituire tuttora il principale atto di indirizzo in materia di generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza e nella quale si indica come *“deve ritenersi corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalità del cittadino straniero residente nel nostro territorio, ancorchè coniuge di cittadino italiano, debbano tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza”*. In detta circolare, correttamente viene indicato che il neo cittadino può essere individuato in maniera diversa rispetto al cognome originario quando quest'ultimo, in base alla normativa vigente in Italia, non può essere mantenuto. Tuttavia, tali ipotesi dovrebbero essere chiarite a livello centrale dalla Direzione per i servizi demografici, al fine di permettere una prassi omogenea nel paese, anche con riferimento alle situazioni in cui l'interessato stesso manifesti espressamente la sua intenzione di modificare il cognome originario a favore di quello individuato secondo la legge italiana. Si ritiene che tali situazioni dovrebbero essere appositamente verificate durante il procedimento concessorio della cittadinanza, sentito l'interessato ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, a cura dei competenti uffici ministeriali. Le risultanze saranno riportate nel decreto concessorio della cittadinanza e trasmesse agli ufficiali di stato civile dei comuni e da questi agli ufficiali di anagrafe ai sensi dell'art. 6 L. 1228/64.

Si ritiene che un siffatto procedimento, oltreché conforme a quanto previsto dalla citata circolare M.I. K. 08.02.1999, consentirebbe di evitare quei contenzioni giudiziari relativi ai giudizi di rettificazione dei cognomi promossi dai neo cittadini italiani che l'attuale insoddisfacente prassi ministeriale viene a causare.

---

<sup>1</sup> Coerentemente con l'impostazione affermata con la circolare dd. 15 maggio 2008 n. 397, il M.I. D.A.I.T. – Direzione centrale per i servizi demografici ha dettato con la circolare n. 16/2008 istruzioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini egiziani e delle cittadini tunisine “allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici”.

Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente al Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione di dare istruzioni ai competenti uffici in materia di procedimento di acquisto della cittadinanza italiana affinché nella materia della correzione del cognome nei decreti di conferimento della cittadinanza italiana si tenga conto integralmente di quanto correttamente previsto dalla circolare M.I. – D.A.I.T. – D.S.D. Area III Stato Civile, prevedendo in caso di "doppia cittadinanza" il principio della conservazione del cognome originario, salvo espressa rinuncia da parte dell'interessato, anche nel caso di neo cittadini italiani in possesso di altra cittadinanza di paesi non membri dell'Unione Europea.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

**p. l'ASGI**  
**Il Presidente**  
**Avv. Lorenzo Trucco**

**La segreteria organizzativa**  
**Dott. Walter Citti**